



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 49 del 18/12/2024

Distacco del personale: Novità IVA

L'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ha disposto l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione da Iva per i prestiti o i distacchi di personale (art. 8, comma 35, L. 67/1988). La novità ha efficacia a partire dai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Aspetti Generali

L'ipotesi del distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per necessità particolari, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco di personale non determina alcuna novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo soggetto beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modifica delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa consueta del dipendente convenuta tra le parti nell'originario contratto di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. In caso di distacco il datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Generalmente il contratto tra aziende prevede il versamento di un corrispettivo da parte della società distaccataria a favore della società distaccante, a rifusione delle spese sostenute da quest'ultima.

Il corrispettivo può essere pari alle spese sostenute dalla società (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant'altro) oppure, se accordato diversamente, può essere superiore o inferiore a tale importo.

Tenuto conto che il lavoratore distaccato svolge la propria attività sia nell'interesse del distaccante sia nell'interesse del distaccatario, prevedere il pagamento di un corrispettivo dalla società distaccataria alla società

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

distaccante rende più coerente e trasparente l'imputazione reale dei costi sostenuti da tutti i soggetti del rapporto.

Regime IVA

Per le operazioni effettuate **fino al prossimo 31 dicembre 2024** (contratti stipulati o rinnovati fino a tale data), il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria è **ESCLUSO** dal campo di applicazione dell'IVA per la quota parte riferita al costo del personale, e soggetta a imposta per la parte riferita al "mark up" spettante all'impresa distaccante.

Con la sentenza 11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha inquadrato il distacco del personale nell'ambito delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto, nonché l'onerosità della prestazione. A seguito di tale pronuncia è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che è stata costretta a adeguare la normativa interna con il D.L. 131/2024.

Pertanto, l'assoggettamento ad IVA del distacco di personale, **a partire dal 01 gennaio 2025**, comporta l'insorgere di un'IVA a debito in capo al distaccante e di un'IVA a credito in capo al distaccatario.

È evidente che, se quest'ultimo non ha limitazioni di detrazione dell'IVA, l'impatto è neutro, fatto salvo che il ricorso frequente al distacco di personale potrebbe far insorgere una posizione di credito IVA significativa. Al contrario, qualora in capo al distaccatario vi siano limitazioni alla detrazione dell'IVA (ad esempio, soggetti con attività esente ai fini iva o produttori agricoli in regime di esonero) l'applicazione dell'imposta sull'intero corrispettivo e non solo sul "mark up" determina un incremento del costo sostenuto per il distacco del personale.

Effetti sulle parti coinvolte a partire dal 01 gennaio 2025

- 1. Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)**
 - a. L'operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA;
 - b. Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo d'applicazione.
- 2. Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)**
 - c. Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA per la parte eccedente il costo effettivo del personale, salvo limitazioni alla detrazione dell'IVA.
- 3. Lavoratore**
 - d. Non subirà alcuna modifica contrattuale rispetto a quella fino a quel momento applicata.

Tabella riepilogativa delle modifiche

ASPETTO	ANTE 2025	DAL 2025
TRATTAMENTO IVA	Esclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi	Assoggettati ad IVA, salvo esenzioni specifiche
NORMA DI RIFERIMENTO	Art. 8, comma 35, L. 67/1988	Art. 16-ter, D.L. 131/2024
CRITERIO DI APPLICAZIONE	Non rilevanti ai fini IVA	Prestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto
DECORRENZA	Nessuno	Contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025
CRITERIO DI TERRITORIALITA'	Non applicabile	Regole ex. Art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA	Non riconosciuto	Riconosciuto per il soggetto distaccatario salvo limitazioni

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati